

Appello Milano, 9 febbraio 2011. Estensore Carla Romana Raineri.

Querela di falso - Giudizio proposto in via incidentale – Esistenza di nesso funzionale genetico con il giudizio principale – Necessità.

Mandato professionale – Responsabilità dell'avvocato – Inesistenza del mandato – Decreto monitorio definitivo avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni – Infondatezza.

Il giudizio per querela di falso proposto in via incidentale subisce, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, l'influenza del processo principale al quale è legato da un nesso funzionale e genetico ed è proponibile soltanto se l'esito del relativo giudizio è potenzialmente idoneo ad influire sulla lite principale, ossia se vi è un rapporto di pregiudizialità fra il giudizio di falso e quello di merito nel corso del quale si vuole proporre querela.

Deve essere respinta l'azione di responsabilità nei confronti di un avvocato fondata sulla asserita inesistenza del mandato difensivo qualora l'esistenza del mandato risulti, invece, implicitamente accertata in un decreto monitorio passato in giudicato avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali svolte dall'avvocato in forza dei mandati contestati.

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13440/05, in accoglimento delle domande proposte da R. Gio., accertava la responsabilità dell'avv. J. Pi. in relazione a tre giudizi proposti nell'interesse di R. Gio. in assenza di mandato difensivo, per essere risultate apocriefe le sottoscrizioni apposte in calce alle deleghe; condannava la convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 165,27 oltre interessi legali (relativamente alla tassa di registro assolta dall'attore in relazione ad una sentenza resa in uno dei giudizi promossi dall'avv. Pi.); accertava, altresì, l'obbligo risarcitorio della convenuta per gli ulteriori danni che l'attore avrebbe

potuto subire in dipendenza dei procedimenti giudiziari instaurati per effetto dei predetti mandati difensivi; condannava la convenuta alle spese del grado.

Avverso tale sentenza interponeva appello l'avv. J. Pi. deducendo l'avvenuto conferimento dei mandati difensivi da parte del R.; eccependo la inammissibilità e/o improponibilità della querela di falso; lamentando la contraddittorietà e inattendibilità della perizia grafologica disposta dal Giudice di prime cure; contestando la supposta responsabilità professionale per mancata identificazione della parte ai sensi dell'art. 36 del codice deontologico allora vigente; domandando l'ammissione delle prove testimoniali già dedotte in primo grado e disattese dal Giudice di prime cure; opponendo in compensazione il proprio controcredito derivante da due decreti ingiuntivi divenuti esecutivi aventi ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore del R. relativamente ai tre giudizi in contestazione; instando per la sospensione della sentenza di primo grado.

L'appellato si costituiva in giudizio contestando il fondamento della proposta impugnazione della quale domandava il rigetto e resistendo alla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza.

La Corte, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, rigettava l'istanza ex art. 283 c.p.c.

Precisate le conclusioni dalle parti e dal PM, che concludeva per la conferma della decisione impugnata, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La querela di falso, nel giudizio in esame, è stata proposta non già in via principale, bensì in via incidentale.

Il giudizio per querela di falso proposto in via incidentale subisce, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, l'influenza del processo principale al quale è legato da un nesso funzionale e genetico (Cass. n. 39/95) ed è proponibile soltanto se l'esito del relativo giudizio è potenzialmente idoneo ad influire sulla lite principale, ossia se vi è un rapporto di pregiudizialità fra il giudizio di falso e quello di merito nel

corso del quale si vuole proporre querela (Cass. n. 7186/02).

Il giudice di prime cure avrebbe dovuto dunque, preliminarmente, effettuare una valutazione della rilevanza dei documenti impugnati di falso ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 222 c.p.c.

Il giudizio sulla rilevanza del documento, ossia sulla sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito, attiene alla fase di ammissibilità della querela (Cass. n. 4773/93) ed è escluso solo nel caso in cui la querela di falso sia proposta in via principale (Cass. n. 9013/92).

Ciò premesso, osserva la Corte che la controversia instaurata dal R. con l'atto di citazione avanti il Tribunale di Milano aveva ad oggetto la supposta responsabilità professionale dell'avv. Pi. in relazione alle cause introdotte in assenza di una valida procura alle liti ad esso riconducibile e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni che sarebbero derivati dalle pronunzie rese in quei procedimenti.

Nel giudizio così introdotto il R. negava, infatti, di aver conferito mandato difensivo all'avv. Pi. relativamente alle cause promosse avanti al Tribunale di Monza ed alla Corte di Appello di Milano (in secondo grado) deducendo di non aver mai avuto occasione né di "incontrare" né di "conoscere" l'avv. J. Piccicino (cfr. atto di citazione, pagg. 3 e ss.).

Successivamente contestava, altresì, di aver conferito mandato difensivo relativamente ad un terzo giudizio radicato avanti il Tribunale di Milano (nei confronti di MP Progetti) che la convenuta produceva agli atti.

L'avvocato Pi., tuttavia, sin dalla propria comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, aveva dedotto di aver richiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi (n. 5072/99 e n. 18238/99), divenuti esecutivi, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento del saldo delle parcelle relative a tali giudizi.

Nei ricorsi monitori (che versava in atti) l'avv. Pi. esponeva di aver prestato la propria attività professionale nelle cause di cui si controverte.

Essendo tali decreti divenuti definitivamente esecutivi, in mancanza di opposizione, essi hanno acquisito il valore di cosa giudicata sia con riferimento al *petitum*, sia in relazione alla causa *petendi* contenuta nei decreti:attività di-

fensiva prestata dall'avv. Pi. in favore di R. Gio. relativamente ai tre giudizi proposti.

Sul punto giova segnalare che ancorchè non prodotti nel giudizio di primo grado con attestazione di formula esecutiva, il R. non ha mai contestato l'allegazione della controparte circa la definitività di tali decreti e l'avvenuta apposizione delle formule esecutive in data 10.7.02, come dichiarato dalla appellante.

Dunque costituiva circostanza nota, già al momento della proposizione della querela di falso, o quantomeno alla data in cui è stata sciolta la riserva sulla eccezione di inammissibilità della querela (28.11.02) l'esistenza di un giudicato in ordine alla avvenuta prestazione dell'attività difensiva da parte dell'avv. Pi. in favore del R. relativamente ai procedimenti oggetto di causa.

Alla stregua dei suesposti rilievi, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto desumere la irrilevanza della proposizione delle querela di falso nel giudizio di responsabilità professionale, posto che la dedotta responsabilità si fondava sulla inesistenza di un mandato difensivo, laddove la sua esistenza era già stata implicitamente accertata nei due decreti ingiuntivi divenuti ormai definitivi, sorretti da tale causa *petendi*.

Né l'obiezione sollevata dal R. circa la irregolarità/inesistenza della notificazione degli stessi avrebbe potuto influire sulla valutazione della ammissibilità della querela. Al più avrebbe dovuto il giudice di prime cure sospendere il giudizio in attesa dell'esperimento del rimedio tipico previsto dal codice: opposizione tardiva, ovvero opposizione all'esecuzione, a seconda che si verta in una ipotesi di irregolarità della notifica, ovvero di sua inesistenza.

Ma se da un canto l'appellato non ha né allegato, né documentalmente provato di aver esperito alcuno dei suesposti rimedi, l'appellante, nella propria memoria di replica alla conclusionale avversaria nel presente giudizio di appello, ha dato atto che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 616S'1/10 Giudice Federici, ha rigettato la domanda di revocazione proposta dal R. relativamente ai decreti ingiuntivi *de quibus*.

Il motivo di inammissibilità della querela dedotto dalla odierna appellante è dunque fondato ed assorbente rispetto agli atti motivi proposti.

Conseguentemente deve essere riformata dal decisione di primo grado che, all'esito dell'indagine compiuta sui documenti impugnati di falso (indagine che non andava compiuta essendo tali documenti irrilevanti ai fini del giudizio) ha accolto le domande del R..

Osserva da ultimo la Corte che relativamente al solo giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza potrebbe prospettarsi una responsabilità della odierna appellante in quanto il gravame è stato dichiarato inammissibile perché tardivo (cfr. sentenza della Corte di appello in atti).

Tuttavia, essendo stato il R. attore soccombente in primo grado, difetta la prova che la tempestività dell'appello avrebbe condotto ad un risultato a lui favorevole.

La sentenza impugnata va conclusivamente riformata, con reiezione delle domande proposte dal R. nel precedente grado di giudizio.

Le istanze istruttorie riproposte dalla difesa appellante si appalesano irrilevanti alla stregua delle suesposte argomentazioni.

La natura della lite ed il rilevato vizio procedurale, che ha dato luogo ad una fase istruttoria altrimenti evitabile, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma della appellata sentenza, così provvede:

dichiara inammissibile la querela di falso proposta nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, respinge le domande proposte in primo grado da R. Gio.;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 9.2.2011.

*